



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

AVVOCATI: SU LA TESTA!

di Tommaso Servetto

Due eventi hanno recentemente colpito il mio animo: l'introduzione del discorso di Papa Francesco al congresso mondiale dell'associazione internazionale di diritto penale e il posizionamento all'interno del Palazzo di Giustizia di una targa a ricordo di 54 colleghi cancellati dall'albo nel 1939 in applicazione alle leggi razziali.

Due momenti che mi hanno toccato il cuore e consentito di rivedere, come un film, il percorso della mia vita di avvocato e riflettere su cosa è l'avvocatura oggi, vista da un nano dell'avvocatura come me.

Dicevo del discorso del Santo Padre la cui apertura mi ha commosso: "Prima di tutto voglio chiedere scusa per il ritardo. Scusatemi, è stato un errore di calcolo...".

Ma come, mi sono detto, il Papa chiede scusa per aver tardato a un appuntamento!!

Io ho passato la vita in Tribunale a subire ritardi, ad aspettare ore, e mai mi sono sentito chiedere scusa: forse mai è troppo, più giusto dire molto, molto raramente.

Parimenti mi ha colpito e altrettanto commosso la targa apposta nel ricordo dei colleghi vittime delle leggi razziali ed il discorso della nostra Presidente Simona Grabbi che ha sentito il dovere di chiedere scusa per il silenzio degli avvocati al tempo dei fatti.

Sarà che vivo in un mondo di presuntuosi ma sentire chiedere scusa due volte in poco tempo mi emoziona.

Due scuse diverse: la prima è un atto di umiltà del Santo Padre, la seconda è una richiesta di perdono postumo perché l'avvocatura ha taciuto di fronte all'ignominia che la feriva ma, come dice la nostra Presidente: "il dato an-

cora più amaro è l'atteggiamento passivo, remissivo dei colleghi".

Queste ultime parole mi suggeriscono una domanda: cosa è l'avvocatura? Una moltitudine di soggetti che svolgono la professione di avvocato o un complesso di organi a cui è demandata la funzione di difendere il diritto degli uomini?

Mi tornano in mente le parole che mi diceva, quando ero un giovanotto che muoveva i primi passi nel mondo forense, un altro Presidente dell'Ordine, l'Avv. Gianvittorio Gabri: "ricordati che una cosa è fare l'avvocato altro è essere avvocato". Non le ho mai scordate ed ho sempre cercato di metterle in atto anche se non mi conforta il pensiero che ho maturato nel tempo e cioè l'avvocatura non esiste ma vi sono una moltitudine di soggetti che fanno l'avvocato e curano il proprio orticello.

Ecco, forse è giunto il momento che nasca davvero l'avvocatura e di ripensare il modo di

svolgere la professione se non vogliamo che quello che è spesso considerato un inutile orpello che intralcia il corso della giustizia sia, prima o poi, annientato.

Non aspettiamo altri 80 anni che qualche Presidente si indigni del silenzio degli avvocati di fronte al quotidiano svlimento del ruolo.

È giunto il momento di cessare "l'atteggiamento passivo e remissivo dei colleghi" e di far capire che l'avvocatura non è un inutile orpello ma elemento fondamentale ed essenziale per una corretta applicazione della giustizia e della difesa del diritto di ogni uomo chiunque sia da ovunque provenga.

Solo quando saremo capaci di capire che un torto fatto ad un avvocato è un torto fatto a tutti nelle aule di giustizia come di fronte al legislatore, solo così torneremo ad essere stimati, rispettati ed apprezzati.

Anche noi però dobbiamo cambiare ed offrire qualcosa di nuovo

ANNO IX N. 5 - DICEMBRE 2019

In questo numero

■ Penale

- Lesioni personali stradali **Pagina 2**
- Corte Europea **Pagina 2**
- Fine vita **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Mondo scuola **Pagina 4**
- Disabili e parcheggio **Pagina 4**

e di diverso nello svolgimento della professione che non può più essere quella di 100 anni fa. Dobbiamo ripensare al modo di fare i processi, alle nostre discussioni in dibattimento in modo da essere più efficienti e cooperanti nella applicazione della giustizia. Faccio un banale esempio: perché in un processo dove vi sono più imputati e, ovviamente più avvocati, non ci dividiamo gli argomenti

da discutere anziché ripetere al giudice più e più volte sempre la stessa cosa che inesorabilmente annoia e inerva?

Mettiamoci seriamente a studiare il modo di diventare "Avvocatura" chiedendo giustizia senza doverci inchinare, perché mi insegnava mio nonno: "Chi ch'a veul nen l'pe' an sel còl, ch'a s'anchin-a nen" (Chi non vuole i piedi sul collo non si inchini).

Per non dimenticare

di Simona Grabbi

Oggi non possiamo dimenticare che sono trascorsi 80 anni dalla entrata in vigore della legge 9/6/1939 n. 1054 - disciplina dell'esercizio delle professioni da parte de cittadini di razza ebraica- che di fatto condannava all'emarginazione professionale i colleghi ebrei, che avrebbero potuto soltanto più difendere altri colleghi ebrei e non potevano più associarsi con altri colleghi se non ebrei.

Tra la popolazione ebraica italiana la presenza di liberi professionisti era diffusa. Tale legislazione di fatto disintegrava completamente le capacità economiche di un grande numero di famiglie e la dignità di numerosi colleghi, alcuni dei quali decisero loro sponte di cancellarsi.

Anche l'Ordine di Torino, che era stato soppresso e sostituito con il Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori Legali, si è inchinato al nuovo concetto di legalità, quello fascista, basato sulla esclusione degli altri - i non ariani - a partire dagli appartenenti alla razza ebraica.

Anche in questo caso, il dato ancora più amaro dell'epurazione stessa, è l'atteggiamento passivo, remissivo dei colleghi. Si riscontra infatti la mancanza di alcuna espressione, anche minima, di solidarietà, trasformandosi, questo atteggiamento, talvolta anche in promovimento attivo, con atti di vera e propria esclusione dei colleghi e di adesione al fascismo.

Bene oggi ricordiamo l'igno-



minia dei 54 colleghi espulsi dal nostro albo professionale.

E allora corre l'obbligo di fare ammenda ma anche di non dimenticare e ciò per non dimenticare.

* Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Procedibilità d'ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime

di Marino Careglio

C. Cost., sent. 24.10.2019 n. 223

La Consulta ha recentemente depositato una sentenza che avrà un importante impatto in numerosi procedimenti penali in corso, relativi al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime - ipotesi delittuosa che viene ad integrarsi anche con una prognosi di guarigione della persona offesa semplicemente superiore a 40 giorni -, nei quali la persona offesa non aveva presentato querela, avendo optato per una tutela meramente civilistica, ovvero era disponibile a rimetterla a seguito di un accordo raggiunto con l'imputato, anche a seguito dell'intervento della compagnia assicuratrice.

Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103", sollevata dal Tribunale di La Spezia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590 bis, primo comma, del codice penale.

L'art. 590 bis, primo comma, cod. pen., configura un reato contro la persona punito nel massimo fino a tre anni di reclusione, laddove siano state cagionate lesioni gravissime, e pertanto, ad avviso del giudice a quo, il Governo avrebbe dovuto estendere anche a tale fattispecie delittuosa la punibilità a querela, non trovando applicazione alcuna delle deroghe previste nella legge delega, e in particolare l'eccezione di cui al numero 1) della disposizione appena richiamata, relativa alle ipotesi in cui "la persona offesa sia incapace per età o per infermità".

In tale senso si era anche espressa la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel parere del 6 dicembre 2017 relativo al primo schema di decreto legislativo, manifestando il proprio dissenso alla mancata estensione a

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Roberta Maccia

ABOLITO L'ERGASTOLO SENZA SCONTI PERCHÉ TRATTAMENTO INUMANO E DEGRADANTE

CEDU, sent. 8.10.2019 (...)
Co. Costituzionale, sent. 23.10.2019 (...)

In tema di esecuzione della pena, l'art. 4 bis legge 354/75 (c.d. Ordinamento Penitenziario) concede al detenuto di fruire di benefici penitenziari (permessi premio, lavoro esterno al carcere e misure alternative al carcere, tranne che la liberazione anticipata), solo qualora il detenuto decida di collaborare con la giustizia al fine di dimostrare la rottura dei legami con l'organizzazione criminale nonché nel caso in cui la collaborazione offerta risulti irrilevante ma consenta comunque di acquisire elementi tali da escludere inequivocabilmente la presenza di contatti con la criminalità organizzata.

In buona sostanza, si parla di 'ergastolo ostativo' per indicare la situazione del detenuto condannato all'ergastolo -per uno dei reati previsti dal '4 bis'- che non può accedere ai benefici penitenziari perché non ha collaborato con la giustizia.

La CEDU (con sentenza del 13 giugno 2019 nel caso 'Viola c. Italia', definitiva) ha ritenuto che l'ergastolo ostativo (cioè la pena a vita senza sconti, prevista dall'articolo 4 bis per chi non collabora dopo avere commesso reati di mafia e terrorismo) vada abolito in quanto in contrasto con l'art. 3 CEDU, che vieta la tortura e le punizioni degradanti e disumane (e, di fatto, nega al detenuto la possibilità di intraprendere un percorso rieducativo e riabilitativo).

In ordine all'art. 4 bis Ord. Pen. era stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 20 dicembre 2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (con ordinanza del 28 maggio 2019) in tema di accesso al beneficio penitenziario del permesso premio per il condannato all'ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La Corte Costituzionale (comunicato del 23 ottobre 2019), coerentemente a quanto statuito a Strasburgo, ha rilevato che "la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata".

In virtù della pronuncia della Co. Costituzionale, la presunzione di 'pericolosità sociale' del detenuto non collabo-

rante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal Magistrato di Sorveglianza.

AMMESSA LA VIDEOSORVEGLIANZA OCCULTA SUL POSTO DI LAVORO SOLO A FRONTE DI GRAVI ILLECITI

CEDU, sent. 17.10.2019 (caso Lopez Ribalda e altri contro Spagna)

La sentenza in esame giudica i ricorsi nn. 1874/2013 e 8567/2013 promossi dai dipendenti di un supermercato spagnolo licenziati per essere stati sorpresi a sottrarre merce dal magazzino. Nella fattispecie il direttore del supermercato aveva installato, senza preventiva autorizzazione sindacale o delle autorità (nonostante la preventiva notifica della sorveglianza sia prevista da norme nazionali), telecamere a circuito chiuso nascoste e puntate sulle aree in cui si sospettavano gli illeciti. I dipendenti licenziati, dopo essersi rivolti ai Tribunali nazionali (che avevano ritenuto legittimi i licenziamenti), hanno proposto ricorso lamentando la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte ha affermato che il requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo è il principio di proporzionalità tra il diritto alla privacy dei dipendenti e l'esigenza datoriale di proteggere i beni aziendali e assicurare il buon funzionamento dell'attività economica. Ciò premesso, la Corte ha rilevato che il datore di lavoro può installare telecamere nascoste senza avvisare i lavoratori qualora abbia "ragionevoli e fondati sospetti" che i dipendenti stiano ponendo in essere "gravi illeciti" (nel caso in esame si trattava di gravi perdite di denaro), sempre che la videosorveglianza abbia breve durata e l'area sorvegliata sia limitata a spazi ristretti (nella vicenda si trattava di zone aperte al pubblico ed attigue alle casse, pertanto non di natura strettamente privata come i servizi igienici ovvero i guardaroba, ove vige un divieto assoluto di videosorveglianza).

Preme segnalare che il Garante Privacy Italiano ha condiviso i principi espressi nella suddetta sentenza avendo cura di sottolineare come la videosorveglianza debba rappresentare necessariamente una soluzione di extrema ratio che certamente non può diventare prassi ordinaria.

tale reato della procedibilità a querela.

Il Governo non aveva peraltro accolto tale parere, affermando, nella relazione illustrativa al decreto legislativo, che il delitto in questione suscita particolare allarme sociale.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha ritenuto non fondata la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia, in quanto il Governo, anche alla luce della formula normativa ambigua utilizzata dal legislatore delegante, non avrebbe travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega, avendo adottato una interpretazione "non implausibile" del criterio dettato dall'art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017; secondo il Giudice delle leggi è stato quindi rispettato il perimetro sancito dal "legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega,

nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale" (sentenza Corte costituzionale n. 127 del 2017).

In conclusione, nell'escludere dalla procedibilità a querela il reato di cui all'art. 590 bis c.p., il legislatore si è conformato, a parere della Consulta, all'art. 76 della Costituzione, perdendo però l'occasione di introdurre un efficace elemento di deflazione del carico giudiziario penale (è bene ricordare che la procedibilità a querela sarebbe stata introdotta unicamente per le lesioni personali stradali gravi o gravissime che non conseguono alla guida di un veicolo sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti), tema di cui spesso si parla tra gli operatori di giustizia, ma che, in un'epoca di dilagante "populismo in materia giudiziaria", le forze politiche non sembrano avere il coraggio di affrontare adeguatamente.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

FINE VITA: la Corte Costituzionale rimedia all'inaccettabile silenzio della politica (sentenza 242/2019)

di Flavio Campagna

Gia nel settembre 2018 la Corte Costituzionale (ordinanza n.207) aveva voluto richiamare l'attenzione della società e del mondo politico (che avrebbe dovuto discutere questo tema e risolverlo con una legge entro il 24 settembre 2019) su quelli che riteneva essere le chiarificazioni concettuali e i temi etici più rilevanti e delicati: la differenza tra assistenza medica al suicidio ed eutanasia; l'espressione di volontà della persona; i valori professionali del medico e degli operatori sanitari; l'argomento del pendio scivoloso; le cure palliative».

Nell'agosto di quest'anno si era anche espresso il Comitato Nazionale di Bioetica, all'interno del quale si sono riscontrate differenti opinioni: alcune contrarie alla legittimazione, sia etica che giuridica, del suicidio medicalmente assistito, ritenendo che "la difesa della vita umana debba essere affermata come principio essenziale in bioetica e che il compito inderogabile del medico sia l'assoluto rispetto della vita dei pazienti e l'agevolare la morte" segni una trasformazione inaccettabile del paradigma del "curare e prendersi cura"; altre favorevoli sul piano morale e giuridico alla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito sul presupposto che "il valore della tutela della vita vada bilanciato con altri beni costituzionalmente rilevanti, quali l'autodeterminazione del paziente e la dignità della persona"; altre ancora preoccupate del rischio di "un pendio scivoloso a cui condurrebbe, nell'attuale realtà

sanitaria italiana, una scelta di depenalizzazione o di legalizzazione del c.d. suicidio medicalmente assistito modellata sulla falsariga di quelle effettuate da alcuni Paesi europei».

Purtroppo (o per fortuna) chi invece avrebbe dovuto esprimersi ed assumersi la responsabilità di una scelta non lo ha fatto: il nostro Parlamento.

A questo punto, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale - decorso inutilmente il termine di circa un anno dato al Parlamento, con l'ordinanza n. 207/2018 per legiferare - ha condotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul fine vita con la sentenza 242 depositata in data 22 novembre 2019. La Corte ha ribadito, anzitutto, che "l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio", delineando, però, i confini all'interno dei quali l'incriminazione non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l'aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In base alla legge (artt.1 e 2 l.219 del 2017) sulle disposizioni

anticipate di trattamento (DAT), il paziente in tali condizioni può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente ma non può mettergli a disposizione trattamenti atti a determinarne la morte. Il paziente è così costretto, per congedarsi dalla vita, a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ciò limita irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

L'articolo 580 del Codice penale è stato dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni indicate in precedenza, a condizione che l'aiuto sia prestato con le modalità previste dai citati articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, organo consultivo per i problemi etici che emergono nella pratica sanitaria, in particolare a fini di tutela di soggetti vulnerabili.

MASSIME

a cura di Roberto Giordano

NON E' REATO OMETTERE IL PATTEGGIAMENTO NELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Cass. Pen. Sez. V, sent. 11.01.2019 n. 1284

In tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) contestato in relazione al D.P.R. 445/2000 art. 76, per avere dichiarato falsamente di non avere riportato condanne penali nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del citato D.P.R. art. 46, non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, attestati, in sede di dichiarazione sostitutiva, di non avere riportato condanne penali: ciò perché la peculiare natura e gli effetti della sentenza di Patteggiamento, che porta l'estinzione automatica del reato e di ogni effetto penale con il decorso dei cinque anni successivi alla condanna (ovvero due, in caso di reato contravvenzionale), "rende plausibile l'assenza, in capo all'imputato, della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni".

In particolare a la Suprema Corte ha rilevato che l'imputato, "alla luce degli effetti automatici di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., abbia fidato nel fatto che le conseguenze della sua risalente condanna non dovessero essere riportate nella dichiarazione sostitutiva per l'iscrizione all'albo degli infermieri".

Tale ragionamento può analogicamente essere applicato al Decreto Penale di Condanna.

E' GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ANCHE SE HAI PARCHEGGIATO

Cass., Sez. VI penale, sent. 09.10.2019 n. 41457

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere contestato anche se l'auto è stata parcheggiata. E' tuttavia altresì necessario che vi sia la prova che il veicolo sia stato guidato da poco.

Il Supremo Collegio, infatti, ha rammentato che rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.

La "fermata", pertanto, deve ritenersi una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante se il veicolo condotto dal soggetto - risultato positivo all'alcoltest - fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto.

UTILIZZABILI NEL PROCESSO SMS, E-MAIL O MESSAGGI WHATSAPP

Cass., Sez. III penale, sent. 05-07-2019 n. 29426

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto ha avuto modo di chiarire che, qualora sms, e-mail, messaggi Whatsapp, ovvero qualsiasi altro dato informatico scambiato attraverso la comunicazione, si trovino archiviati su una memoria rivestono la natura di documento ex art. 234 c.p.p. e la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione.

In particolare, il Supremo Collegio ha specificato che non si versa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 266 bis c.p.p. - ossia l'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche - atteso che tale norma in questione esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ovvero un'attività diversa da quella rappresentata dall'acquisizione successiva di tali files direttamente sul supporto ove si trovano già archiviati a seguito di un flusso di comunicazioni già, evidentemente, conclusosi.

Inoltre, la Corte ha altresì chiarito che tali dati informatici non rientrano nel concetto di "corrispondenza" rilevante ai sensi dell'art. 254 c.p.p., in quanto tale nozione implica un'attività di spedizione in corso ovvero avviata mediante consegna a terzi per il recapito.

E' possibile parlare di intercettazione ex art. 266 bis c.p.p. solo quando la captazione avviene contestualmente alla trasmissione del messaggio e quindi ha ad oggetto il flusso comunicativo.

Buon Natale e felice 2020



Per il Natale Vi proponiamo di sostenere la Fondazione FORMA Onlus (www.fondazioneforma.it - C.F. 97661140018) che da anni offre speranza e sostegno concreto ai bambini ricoverati all'Ospedale Regina Margherita.

MONDO SCUOLA: tra panini e infortuni, il parere della Suprema Corte di Cassazione

di Cristina Zaccaria

Si ritiene opportuno segnalare tre pronunce della Suprema Corte di Cassazione - una delle quali resa a sezioni unite - che riguardano alcuni aspetti del "mondo scuola" ed in particolare la responsabilità dell'istituto scolastico e per esso del M.I.U.R. in caso di infortunio occorso ad uno studente; la responsabilità in caso di suicidio dello studente per la bocciatura ed infine la questione concernente la possibilità per gli studenti della scuola dell'obbligo (o meglio dei genitori dei medesimi) di rinunciare al servizio mensa a fronte della possibilità di consumare nei locali della scuola il pranzo portato da casa.

Infortunio a scuola

Con l'ordinanza 26/7/2019 n. 20285 la Corte di Cassazione, Sez.ne III, si è pronunciata sulla sussistenza della responsabilità in capo al M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca) per l'infortunio di uno studente anche se il servizio di vigilanza sugli alunni in orario extrascolastico era gestito da una cooperativa esterna. Il caso riguarda un bambino di otto anni che, correndo verso l'uscita della scuola urtava con la mano contro la porta a vetri e, a causa della rottura della vetrata si procurava lesioni ai tendini e conseguentemente danno permanente biologico alla mano quantificato nella misura del 25%.

La Suprema Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità extracontrattuale del Ministero per l'omessa manutenzione della scuola in condizioni di sicurezza e, contestualmente, ha rilevato che non poteva considerarsi caso fortuito la circostanza che il bambino si fosse messo a correre per uscire da scuola poiché tale condotta è "prevedibile e frequente nei minori di tenera età".

I giudici di legittimità hanno parimenti riconosciuto che nel caso in esame la responsabilità da omessa custodia rileva anche sotto il profilo contrattuale poiché l'affido a terzi delle funzioni di vigilanza sui mi-

nori o incapaci non fa venir meno la responsabilità contrattuale della scuola in capo alla quale permane il dovere di protezione del minore o dell'incapace.

Dovere di avvertire i genitori in caso di bocciatura

Con la sentenza 31/10/2018 n. 27985, la Corte di Cassazione, Sez.ne III, ha escluso la responsabilità del M.I.U.R. per il suicidio del giovane studente non ravvisando alcun collegamento tra il triste gesto e l'omesso preavviso ai genitori della bocciatura.

La fattispecie riguarda il caso di uno studente del secondo anno di liceo che apprendeva la non ammissione al terzo anno alla lettura del tabellone in assenza, da parte dei docenti, della preventiva comunicazione ai genitori della bocciatura.

Il ragazzo dopo aver telefonato alla madre, impegnata sul luogo di lavoro, si recava dall'insegnante che durante l'anno gli aveva dato ripetizioni e, in attesa di potergli parlare, ingeriva un liquido trovato nel giardino dell'abitazione del precettore, rivelatosi per lui letale.

La Suprema Corte ha specificato che, sebbene fosse provato che il Consiglio docenti aveva violato l'obbligo di preavviso ai genitori dell'avvenuta bocciatura dello studente e che quest'ultimo aveva appreso tale fatto solo nel momento in cui si era recato a vedere i quadri, l'esame del caso concreto da cui emergeva un buon rapporto tra genitori e il figlio e l'assenza di disagio o stress nella personalità dello studente, rendeva "estremamente bassa" la possibilità che un insuccesso scolastico avrebbe potuto portare al suicidio solo perché non preannunciato alla famiglia.

Nell'evidenziare che non rientra nello scopo della norma violata dall'istituto scolastico impedire l'evento suicidio del minore "essendo l'obbligo di avviso ai genitori sancito dall'ordinanza ministeriale volto piuttosto a consentire una più adeguata e più serena preparazione del minore

stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori" la Suprema Corte ha escluso il nesso causale tra la norma violata e il tragico evento.

Il panino a scuola

Con la sentenza 30/7/2019 n. 20504, le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione hanno messo fine a quella che dai media era stata definita "la guerra del panino" finalizzata a consentire agli studenti della scuola dell'obbligo di potere consumare, nei locali adibiti a refezione, il pasto preparato a casa senza essere obbligati a fruire del servizio mensa il cui costo, a carico della famiglia, è un esborso di non poca entità.

Il Tribunale di Torino nel 2016 non aveva riconosciuto ai genitori il diritto soggettivo di scegliere per i figli tra il servizio mensa e il pasto domestico evidenziando che non poteva essere configurabile né un diritto alla prestazione del servizio mensa con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo interno alle scuole per coloro che intendono consumare il pasto domestico, né un diritto alla stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di optare per il "modulo" (cosiddetto "tempo breve") oppure per il "tempo pieno" e "prolungato" che prevedono il servizio mensa e, in tal caso, essendo libere di prelevare (o far uscire) i figli da scuola durante l'orario della mensa scolastica e di riaccompagnarli (o farli rientrare) per le attività pomeridiane".

Le sezioni unite, pronunciatesi in conseguenza dei ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte d'Appello, che aveva riconosciuto ai genitori il diritto di scelta, hanno dichiarato l'insussistenza del diritto soggettivo degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado a consumare nell'orario della mensa e nei locali scolastici, i pasti preparati a casa, perché tale diritto non è sancito in nessuna norma e non sono ravvisabili profili di incostituzionalità.

MASSIME

a cura di Chiara Cogno

ANCHE I DISABILI PRIVI DI PATENTE E AUTOVEICOLO POSSONO FAR PARCHEGGIARE GRATUITAMENTE LA VETTURA DEGLI ACCOMPAGNATORI

Corte di Cassazione, sezione I civile n. 24936, in data 7/10/2019

Con la sentenza indicata, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto anche dalla Onlus UTIM (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) oltreché dalla persona fisica interessata, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha rigettato le domande relative all'omessa previsione da parte del regolamento del Comune di Torino, per i disabili non provvisti di patente e auto, di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non risultino disponibili gli spazi che il Comune prevede per i disabili.

La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che, nella Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2003, n. 03663/006, ha previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che è stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali possono fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.

La Suprema Corte sottolinea che il Comune di Torino, con la Delibera menzionata ha inteso concedere una agevolazione di natura economica la cui finalità è evidentemente, quella di favorire la mobilità dei soggetti disabili, adottando una misura diretta a garantire l'inserimento sociale e la partecipazione dei disabili alla vita della comunità (come prescritto dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

L'Amministrazione comunale, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. La descritta condotta però risulta discriminatoria nei confronti dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti dell'auto di un familiare, e che possono fruire del permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.

Tale previsione appare a giudizio della Suprema Corte discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l'accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo).